

Citta' metropolitana di Torino

D.P.G.R. n. 10/R/2003 – Licenza di attingimento d'acqua dal Torrente Val Soera in Comune di Locana (TO), ad uso piscicolo, assentita all'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso con la D.D. n. 416-2598 del 26/05/2021. RINNOVO Pratica n. A/1225. ASSENSO.

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 358-3006 del 20/05/2025; Pratica n. A1226.

(... omissis ...)

DETERMINA

1) di assentire all'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, con sede legale in Comune di Torino (TO), 10135, Via Pio VII n. 9 – C.F. 80002210070, il rinnovo ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 10R/2003 così come modificato dall'art. 32 del D.P.G.R. 2R/2015, della licenza di attingimento d'acqua dal Torrente Val Soera in Comune di Locana, località San Giacomo, per alimentare l'incubatoio ittico del Parco, nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;

La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

1. l'attingimento d'acqua potrà essere effettuato nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 tubazione in polietilene, ubicata nel Foglio di mappa n. 23, per gravità, in modo che il prelievo massimo non superi il volume complessivo annuo di mc 126.144, nella misura di l/s massimi e medi 4, con restituzione delle acque nel Torrente Piantonetto;
2. l'acqua dovrà servire esclusivamente ad uso piscicolo, al fine di alimentare l'incubatoio ittico del Parco Nazionale Gran Paradiso;
3. nell'esercizio dell'impianto di attingimento non dovranno essere intaccati gli argini e le sponde né dovranno essere alterate le condizioni fisico-idrauliche del corso d'acqua e dovrà altresì essere garantito il Deflusso Ecologico del corpo idrico ai sensi del R.R. n. 14R del 27/12/2021. L'attingimento in questione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata del corso d'acqua, nel tratto considerato, sia uguale o inferiore al deflusso ecologico (50 l/sec);
4. il titolare non potrà attuare il prelievo qualora in prossimità dell'attingimento siano già in esercizi o ulteriori prelievi temporanei da parte di altri soggetti autorizzati;
5. il rinnovo della licenza di attingimento è concesso per la durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Esso potrà essere revocato, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite;
6. il titolare della licenza di attingimento terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della presente licenza;
7. Il titolare della licenza di attingimento dovrà corrispondere alla Regione Piemonte, entro quarantacinque giorni dalla data dell'apposita richiesta di versamento formulata dalla stessa, il canone minimo per uso piscicolo relativo all'annualità 2025, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi. Relativamente alle successive annualità il canone dovrà essere corrisposto con le modalità definite dalla Regione Piemonte, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento;
8. ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 10R/2003 la presente licenza non potrà più essere oggetto di un ulteriore provvedimento autorizzativo. Ove il titolare abbia necessità di continuare il prelievo

dell'acqua, dovrà presentare a questa Direzione, con congruo anticipo, domanda di concessione poliennale di derivazione d'acqua ai sensi dell'art. 7 del D.P.G.R. 10R/2003;
(... omissis ...)